

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE  
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta col n. xxxx/2020 R.G. il 5.5.2020 e vertente tra  
**FIDEIUSSORE 1 s.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché **FIDEIUSSORE 2** e  
**FIDEIUSSORE 3**,

OPPONENTI

e

**SOCIETA' MANDATARIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di  
mandataria della **SOCIETA' CREDITRICE**,

OPPOSTA

Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 21.3.2020, la **FIDEIUSSORE 1 s.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché **FIDEIUSSORE 2** e **FIDEIUSSORE 3** proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. xxxx/2020 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Roma in data 27.1.2020, con cui veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della **SOCIETA' CREDITRICE**, della complessiva somma di € 186.424,93 oltre alle spese di procedura e chiedevano disporsi la revoca; si costituiva in giudizio la **SOCIETA' MANDATARIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di mandataria della **SOCIETA' CREDITRICE**, che, nel contestare in toto la domanda avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto, formulando istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo.

In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie ed autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 14.9.2022 allorché la causa, trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.

La domanda proposta dalla società opposta con ricorso monitorio trae origine dalla vicenda relativa alla esposizione debitoria della **DEBITRICE s.r.l.** in conseguenza del suo inadempimento al contratto di locazione finanziaria n. IC xxxx del 24.1.2008 con conseguente risoluzione del contratto e, sul presupposto del mancato ripianamento del debito sia da parte della debitrice principale che dei suoi fidejussori (odierni opposenti), aveva ad oggetto la condanna di questi ultimi al pagamento del complessivo importo di € 476.902,70 a titolo di canoni insoluti e relativi interessi di mora, nonché di penale contrattuale; a seguito di emissione di decreto ingiuntivo per il minor importo di € 186.424,93 (a titolo di canoni scaduti ed interessi di mora), la società opposta ha limitato la propria domanda alla conferma del decreto ingiuntivo, chiedendo in via principale il rigetto dell'avversa opposizione e, in via subordinata, l'accertamento della debenza delle ragioni creditorie della banca, senza ulteriori specificazioni e chiarimenti in ordine al contenuto economico di tale generica richiesta, sicché pare ragionevole desumere dal complessivo comportamento processuale di parte opposta il sostanziale abbandono del capo di domanda proposto in via monitoria per il pagamento dei canoni scaduti ed a scadere successivamente al 17.7.2019; da ciò discende la totale irrilevanza, ai fini della presente decisione, di tutte le argomentazioni difensive spese da parte opponente in riferimento alla eccessiva onerosità della penale ed al conseguente squilibrio dell'intero sinallagma contrattuale, sulle quali sostanzialmente si fonda il contenuto della presente opposizione.

Le censure che gli opposenti muovono all'avversa pretesa creditoria attengono, oltre che al rilievo eccessiva onerosità della penale contrattuale, al sostanziale superamento del tasso soglia consentito dalla

legge (ottenuto sommando interessi di mora, interessi corrispettivi ed ogni altro onere contrattualmente pattuito) ed al rilievo di circostanze inerenti all'esecuzione del contratto di locazione finanziaria da parte della utilizzatrice, **DEBITRICE s.r.l.**, totalmente inconferenti rispetto alla odierna materia del contendere; tuttavia gli opposenti, essendosi limitati ad insistere ancora in sede di scritti conclusionali nelle loro generiche contestazioni alla validità del contratto ed alla usurarietà degli interessi pattuiti, non hanno mai mosso, lungo tutto il corso del giudizio, contestazione alcuna alla validità ed efficacia dei contratti di fidejussione da loro sottoscritti e posti a base della richiesta monitoria della società opposta, con la conseguenza che tale circostanza (piena efficacia e validità dei contratti di fidejussione), essendo pacifica ed incontestata tra le parti, sia pienamente idonea ad essere posta a base della presente decisione, senza necessità di alcuna ulteriore specificazione e argomentazione in merito.

Con contratto di fidejussione del 24.1.2008, i sigg.ri **FIDEIUSSORE 3** e **FIDEIUSSORE 2** si sono obbligati a garantire "...ogni credito di Locat derivante dal contratto e cioè tutto quanto alla stessa Locat dovuto..." (art. 1), con l'espreso obbligo di "...pagare immediatamente a Locat, a semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione da parte del Cliente, tutto quanto Locat indicherà come dovute in relazione al contratto..." (art. 5), con l'espressa rinuncia "...ad avvalersi della facoltà di opporre le eccezioni di cui all'art. 1945 del Codice Civile, della liberazione di cui all'art. 1956 del Codice Civile ed altresì de beneficio della preventiva escussione del Cliente, la fidejussione mantenendo inoltre tutti i suoi effetti, in deroga all'art. 1939 del Codice Civile, anche qualora l'obbligazione principale fosse dichiarata invalida..." (art. 7).

Di analogo tenore le obbligazioni assunte dalla **FIDEIUSSORE 1 s.r.l.** con contratto del 24.1.2008: ai sensi dell'art. 1 "...il corrispettivo per il riacquisto, come sopra determinato, dovrà essere pagato a Locat entro e non oltre quindici giorni dalla data della sua prima richiesta scritta..."; ed ancora "...l'obbligo di pagamento del corrispettivo per il riacquisto sarà conseguente al semplice ricevimento della prima richiesta scritta di Locat..." (art. 4).

Si osserva che le fidejussioni prestate in favore della **DEBITRICE s.r.l.** da parte dei tre opposenti a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di locazione finanziaria per cui è causa si qualificano come fidejussioni a prima richiesta (sono chiarissime, in tal senso, le espressioni letterali adoperate "...l'obbligo di pagare immediatamente a Locat, a semplice richiesta scritta..."; "...il corrispettivo per il riacquisto, come sopra determinato, dovrà essere pagato a Locat entro e non oltre quindici giorni dalla data della sua prima richiesta scritta..." - cfr. le fidejussioni in atti), in tal modo costituendo e dando vita, sulla base dell'accordo negoziale liberamente raggiunto tra le parti, ad una fattispecie di garanzia autonoma a prima richiesta, con cui il fidejussore si è obbligato al pagamento, in favore del beneficiario, di una determinata e preconstituita somma di denaro e senza possibilità di opporre eccezione alcuna, in deroga al principio dell'accessorietà di cui all'art. 1945 c.c., ad eccezione di quella generale relativa alla malafede contrattuale ed alla frode del beneficiario (exceptio doli generalis); è noto che "...l'inserimento in un contratto di fidejussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fidejussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale..." (cfr. Cass. Civ. Sez. 6, Ord. n. 27619 del 3.12.2020).

Secondo l'insegnamento della S.C "...in tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità ed inefficacia del contratto da cui tale rapporto deriva, con le seguenti eccezioni: - A) l'inesistenza del contratto principale; - B) la nullità di quest'ultimo per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il contratto di garanzia ad assicurare un risultato che l'ordinamento vieta; - C) l'esecuzione fraudolenta ovvero abusiva, comprendendo in quest'ultima ipotesi anche il caso di adempimento dell'obbligazione principale, se il garante ha fornito prova liquida ed incontestabile di detto adempimento..." (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 10652 del 24.4.2008).

E' noto che, secondo i principi espressi dalla S.C. "...l'elemento caratterizzante della fattispecie in esame viene individuato nell'impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c., caratterizzanti, di converso, la garanzia fideiussoria.

Elisione del vincolo di accessorietà e scissione della garanzia dal rapporto di valuta caratterizzano sul piano funzionale il Garantievertrag, la cui causa concreta viene correttamente individuata in quella di assicurare la libera circolazione dei capitali e il pronto soddisfacimento dell'interesse del beneficiario (ovvero ancora in quella di sottrarre il creditore al rischio dell'inadempimento, trasferito nei fatti su di un altro soggetto, "istituzionalmente" solvibile), il quale può così porre affidamento su di una rapida e sollecita escussione di una controparte affidabile, senza il rischio di vedersi opporre, in sede processuale, il regime tipico delle eccezioni fideiussorie.

È in tali sensi che par lecito discorrere, a proposito del contratto atipico di garanzia, di una funzione di tipo "cauzionale" - mentre la sua più frequente utilizzazione rispetto al deposito di una vera e propria cauzione trae linfa proprio in ragione della sua minore onerosità e della possibilità di evitare una lunga e improduttiva immobilizzazione di capitali (conseguenza ineludibile del deposito cauzionale): è in conseguenza di tali aspetti funzionali che la garanzia muta "geneticamente" da vicenda lato sensu fideiussoria in fattispecie atipica che, ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 2, persegue un interesse certamente "meritevole di tutela", identificabile nell'esigenza condivisa di assicurare l'integrale soddisfacimento dell'interesse economico del beneficiario vulnerato dall'inadempimento del debitore originario e, di conseguenza, di conferire maggiore certezza allo scorrere dei rapporti economici (specie transazionali).

Emerge così, in via definitiva, sotto il profilo causale, la disarmonia morfologica e funzionale con la fideiussione (volta a garantire l'adempimento di un debito altrui), sopravvivendo resti di omogeneità tra i due "tipi" negoziali soltanto nella misura in cui, attorno alle due fattispecie, orbita ancora il concetto di garanzia, pur nelle non riconciliabili differenze di gradazioni "che il rapporto con la garanzia stessa può assumere lungo lo spettro, unico, che conduce dalla accessorietà alla autonomia e che delinea il Garantievertrag entro ben determinati limiti di operatività: da un lato, un limite iniziale, costituito (soltanto) dalla illiceità della causa del rapporto di valuta, dall'altro, un limite funzionale, rappresentato dall'abuso del diritto da parte del beneficiario, la cd. exceptio doli generalis seu presentis, che si verifica qualora la richiesta appaia fraudolenta e con esclusione della buona fede del beneficiario"..." (cfr. Cass. SS.UU., n. 3947 del 18/02/2010).

Vertendosi in tema di contratto autonomo di garanzia, i fidejussori non possono formulare eccezioni in ordine alla efficacia ed alla validità del contratto cui la garanzia è correlata, avendo assunto l'obbligo di provvedere al pagamento immediato del dovuto, a semplice richiesta scritta della banca concedente; secondo l'insegnamento della S.C. sul punto "...in tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità ed inefficacia del contratto da cui tale rapporto deriva, con le seguenti eccezioni: - A) l'inesistenza del contratto principale; - B) la nullità di quest'ultimo per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il contratto di garanzia ad assicurare un risultato che l'ordinamento vieta; - C) l'esecuzione fraudolenta ovvero abusiva, comprendendo in quest'ultima ipotesi anche il caso di adempimento dell'obbligazione principale, se il garante ha fornito prova liquida ed incontestabile di detto adempimento..." (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 10652 del 24.4.2008), sicché del tutto inconferenti ed irrilevanti, in riferimento alla sussistenza dell'obbligo di pagamento in capo ai fidejussori, le eccezioni svolte dagli oppositori in relazione alla pretesa usurarietà del tasso di interesse pattuito (peraltro dedotta in via assolutamente generica e senza alcun concreto riferimento tecnico o temporale) o delle vicende che hanno riguardato l'esecuzione del contratto di locazione finanziaria e che hanno determinato l'inadempimento della utilizzatrice, **DEBITRICE s.r.l.** (uniche eccezioni poste a fondamento della opposizione oggetto del presente giudizio).

Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell'opposizione, con la integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente.

**P. Q. M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla **FIDEIUSSORE 1 s.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché da **FIDEIUSSORE 2** e **FIDEIUSSORE 3**, con atto di citazione notificato in data 21.3.2020 nei confronti della **SOCIETA' MANDATARIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di mandataria della **SOCIETA' CREDITRICE**, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. xxxx/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 27.1.2020 per il complessivo importo di € 186.424,93 ;---
- 2) condanna gli opposenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 14.103,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.-

Roma, 13.1.2023

Il Giudice

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*